


GAZZETTA UFFICIALE



DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1889

ROMA — SABATO 19 GENNAIO

NUM. 16

Abbonamenti.

	Trimestro	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale L.	9	17	32
Id. e domicilio e in tutto il Regno	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	32	61	120
Repubbliche Argentina e Uruguay	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli abbonamenti si ricevono dall'Amministrazione e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi giudiziari* L. 0, 25; per altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna e spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il compute delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su carta da bollo da una lira — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le inserzioni si ricercano dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la *Gazzetta* o il Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — nel REGNO, centesimi QUINDICI. — Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — nel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE. — Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti: Legge n. 5885 (Serie 3^a), che istituisce in Roma una scuola normale di ginnastica educativa — Regio decreto n. 5886, (Serie 3^a), col quale la R. scuola normale maschile di Lodi è trasferita nella città di Milano — Regio decreto numero 5888 bis (Serie 3^a), col quale è istituito un R. Consolato nello Stato indipendente del Congo — Regio decreto n. 5898 (Serie 3^a), che istituisce un archivio notarile mandamentale in Radiceña (Reggio Calabria) — Regolamento organico e disciplinare per la R. Scuola pratica di agricoltura di Caltagirone, annesso al R. decreto n. 5870 (Serie 3^a), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 gennaio n. 12 — Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti: Disposizioni fatte nel personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie — Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio: Nomina del R. Comitato Geologico.

PARTE NON UFFICIALE.

Telegrammi dell' Agenzia Stefani — Listino ufficiale della Borsa di Roma.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 5885 (Serie 3^a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È istituita in Roma, sotto la immediata vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione, una scuola normale di ginnastica educativa, intesa a formare abili maestri in tale disciplina per le scuole secondarie e normali del Regno.

I locali e l'arredamento della scuola sono a carico del municipio di Roma.

Art. 2.

Ogni altra scuola di ginnastica educativa dipendente da Corpi morali potrà venire pareggiata alla scuola normale di Roma allo scopo della concessione delle patenti di maestro di ginnastica ai proprii allievi, purchè presenti all'approvazione del Ministero della Pubblica Istruzione lo statuto ed il regolamento e si assoggetti alla vilanza del Governo.

Art. 3.

Gli insegnamenti che dovranno essere dati nella scuola sono i seguenti: 1. ginnastica teoretica, che comprende le nozioni di anatomia, fisiologia, igiene e le nozioni di storia, di pedagogia e di metodo applicate alla ginnastica; 2. ginnastica pratica; 3. disegno; 4. canto corale; 5. esercitazioni militari.

Art. 4.

Il personale della scuola, da nominarsi secondo la tabella unita alla presente legge, sarà a carico del bilancio ordinario del Ministero della Pubblica Istruzione.

La istruzione militare sarà impartita in essa scuola a cura del Ministero della Guerra, dal quale saranno anche provvedute le armi e le relative buffetterie.

Art. 5.

Potrà il Ministro della Pubblica Istruzione, coi fondi addetti alla ginnastica, assegnare sussidi a pro di giovani non provveduti di beni di fortuna, i quali intendano abilitarsi all'insegnamento della ginnastica.

La somma da erogarsi in tali sussidi non dovrà oltrepassare le lire seimila annue.

Le somme pel conferimento di tali sussidi saranno determinate da un regolamento che verrà fatto per l'esecuzione della presente legge.

Art. 6.

È data facoltà al Ministero della Pubblica Istruzione di applicare per Decreto Reale alle due scuole magistrali femminili di ginnastica di Napoli e di Torino, destinate a formare maestre di ginnastica per le scuole elementari e le normali del Regno, le norme stabilite dalla presente legge nei limiti convenienti all'indole ed allo scopo di dette scuole.

Alla spesa di queste due scuole sarà provveduto col cap. 11 del bilancio dell'Istruzione Pubblica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1888.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

TABELLA del personale della Regia scuola normale di ginnastica di Roma.

Maestro teorico (comprese le nozioni scientifiche, pedagogiche e storiche relative alla ginnastica) coll'ufficio di Direttore	L. 3500
Maestro pratico	» 3000
Professore di disegno	» 800
Maestro di canto	» 800
Segretario	» 1000
Custode	» 1000
Spese di cancelleria, illuminazione, riscaldamento, passeggiate, ecc.	» 1000

Spesa totale L. 11,100

Visto, d'ordine di S. M.

Il Ministro della Pubblica Istruzione

P. BOSELLI.

Il Numero 5886 (Serie 3^a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge organica del 13 novembre 1859, sul riordinamento della Pubblica Istruzione;

Veduto il Regolamento per le Scuole Normali approvato con Nostro Decreto del 21 giugno 1883;

Veduto che per accordi interceduti tra il Ministero della Istruzione Pubblica, le Amministrazioni provinciale e comunale di Milano e quella del municipio di Lodi, questo fa rinuncia della sua Scuola Normale maschile ed è invece dotato, col principiar del nuovo anno scolastico, d'un R. Istituto tecnico;

Considerato altresì l'opportunità di dare alla Metropoli Lombarda una scuola di magistero maschile la quale completa la serie di quegli istituti che ivi provvedono alla istruzione popolare;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La R. Scuola Normale maschile di Lodi è trasferita, a far tempo dal 1. ottobre prossimo venturo, nella città di Milano.

Art. 2.

Il comune di Milano, assumerà, in sostituzione di quello di Lodi, tutti gli oneri che ad esso derivano per effetto del trasferimento della detta scuola, quali sono determinati dalla Legge e dagli articoli 2, 7 e seguenti del precitato Regolamento del 21 giugno 1883.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 25 settembre 1888.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero 5888 bis (Serie 3^a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio, Ministro Segretario di Stato per l'Interno e *ad interim* per gli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È istituito un Nostro Consolato nello Stato indipendente del Congo con giurisdizione su tutto il territorio di quello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero 5898 (Serie 3^a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 3, 101 e 105 del testo unico delle leggi sul riordinamento del notariato, approvato con Nostro decreto 25 maggio 1879, N. 4900 (Serie 2^a), 94 e 150 del relativo regolamento 23 novembre 1879, N. 5170 (Serie 2^a);

Viste le deliberazioni dei comuni interessati per la istituzione di un archivio notarile mandamentale in Radicena, nonchè quella della Deputazione provinciale di Reggio Calabria;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È istituito un archivio notarile mandamentale nel comune di Radicena, distretto notarile di Palmi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1889.

UMBERTO.

G. ZANARDELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Regolamento organico e disciplinare per la R. Scuola pratica di agricoltura di Callagirone, annesso al R. decreto n. 5870 (Serie 3^a) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio, n. 12.

REGOLAMENTO ORGANICO E DISCIPLINARE per la R. Scuola pratica di agricoltura di Callagirone

I.

Istruzione.

Art. 1. L'istruzione nelle scuole pratiche di agricoltura, ha per fondamento principale l'esercitazione continuata nei lavori del campo e delle industrie rurali avvalorata convenientemente da lezioni teorico-pratiche.

Art. 2. L'istruzione è impartita in un corso di tre anni.

Potrà aggiungersi, quando particolari condizioni lo richieggano, un anno complementare al corso ordinario, in conformità di speciale regolamento.

Art. 3. Le lezioni versano sugli elementi:

a) della lingua italiana, della storia, della geografia, dell'aritmetica, della geometria, dell'agrimensura, del disegno, della computisteria e della calligrafia;

b) delle scienze fisiche e naturali;

c) dell'agricoltura e delle industrie ad essa attenenti;

e debbono essere svolte in conformità degli uniti programmi.

Art. 4. Gli orari delle lezioni e dei lavori debbono corrispondere al regolare avviamento dell'istruzione e alle opportunità delle stagioni.

Le lezioni hanno principio col novembre e terminano col luglio. Il mese che precede gli esami è destinato ad esercitare gli allievi nelle ripetizioni.

Terminati gli esami, gl'insegnanti possono assentarsi per trenta giorni dalla Scuola, in modo però che il regolare andamento di essa non abbia a risentir danno in alcuna sua parte. A questo effetto il direttore farà in tempo opportuno al Ministero le convenienti proposte, dopo che stano state discusse in adunanza speciale dal Consiglio didattico.

Nel periodo in cui cessano le lezioni gli alunni possono avere il permesso di recarsi in famiglia per quindici giorni, senza che ciò dia veruno diritto a riduzione di retta o di tassa.

II.

Amministrazione della Scuola.

Art. 5. All'amministrazione della Scuola soprintende un Comitato composto di due delegati del Governo e di un delegato per ciascuno degli altri corpi morali che concorrono alla fondazione ed al mantenimento di essa con una somma non inferiore a lire 1000. Il direttore esercita le funzioni di segretario ed ha voto nel Comitato.

I consiglieri elettivi durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Comitato elegge il suo presidente, che dura in ufficio 3 anni e può essere riconfermato.

Art. 6. Spetta al Comitato amministrativo, oltre le attribuzioni che sono date ad esso dall'articolo 7 della legge 6 giugno 1885 sulle scuole pratiche e speciali di agricoltura:

a) rappresentare la scuola nelle attinenze amministrative verso i corpi morali contribuenti;

b) concedere agli allievi i premi, confermare le pene e sottoporre altresì all'approvazione del Ministero il conferimento dei posti semigratuiti e delle ricompense a tenore dello articolo 32;

c) far conoscere al Ministero le nomine eseguite del personale tecnico inferiore e di quello di servizio;

d) presentare al Ministero entro due mesi dalla chiusura dell'anno scolastico, una relazione sull'andamento amministrativo della scuola;

e) provvedere al servizio sanitario e religioso.

Art. 7. Le deliberazioni del Comitato non sono valide se non interviene la maggioranza dei membri, e se non sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Art. 8. Sono particolari attribuzioni del presidente del Comitato:

a) convocare e presiedere il Comitato amministrativo;

b) rappresentare il Comitato in tutti gli atti amministrativi e giudiziari;

c) sopra proposta del direttore della scuola, provvedere alle supplenze temporanee, che non oltrepassino i 15 giorni, così degli insegnanti, come del personale tecnico e di vigilanza, dandone avviso al Ministero;

d) sospendere, in caso di bisogno, su proposta del direttore, il personale tecnico inferiore, e quello di servizio, dandone avviso al Ministero;

e) concedere, sentito il direttore, permessi straordinari di assenza al personale, quando non eccedano i 10 giorni, dandone notizia al Ministero.

Art. 9. In caso di impedimento, il presidente è sostituito da un consigliere da lui designato.

Le adunanze del Comitato amministrativo si tengono ogni mese, e le straordinarie ogni qualvolta il presidente lo creda necessario, o due consiglieri ne facciano domanda. Dei verbali deve essere inviata copia al Ministero.

Art. 10. Spetta al segretario tenere il carteggio d'ufficio, compilare i verbali delle adunanze e conservare il corrispondente registro.

III.

Personale della Scuola.

Art. 11. Il personale superiore della scuola si compone:

a) di un professore che insegna gli elementi dell'agraria, delle arti ad essa attenenti, della geometria pratica applicata alle misure ed alle livellazioni del terreno, e della computisteria.

b) di un professore che insegna gli elementi delle scienze fisiche e naturali e del disegno;

c) di un maestro e censore di disciplina che insegna gli elementi della lingua italiana, della storia, della geografia, dell'aritmetica e della calligrafia;

d) di un incaricato della zoocultura che dev'essere veterinario.

La nomina del personale superiore del quale è cenno alle lettere a) b) c) è fatta con decreto reale; con decreto ministeriale si provvede alla sua destinazione.

Con particolare incarico sarà provveduto agli esercizi militari.

Ove occorra, potrà essere affidato ad altre persone l'incarico d'insegnare alcune delle materie sopra indicate.

Uno degli insegnanti è incaricato, con decreto ministeriale, della direzione della scuola e riceve a tal uopo l'indennità da stabilirsi entro i limiti fissati dalla ricordata legge del 6 giugno 1885.

Art. 12. Il professore d'agricoltura prepara il bilancio preventivo dell'azienda, cura la esecuzione dei lavori campestri e industriali e degli esperimenti, e fa registrare, di giorno in giorno, tutte le particolarità tecniche dell'azienda.

Direttore.

Art. 13. Il direttore ha il governo didattico, tecnico, disciplinare della scuola, e deve informarlo a tutte le buone pratiche e regole che valgono a renderne efficace l'opera istruttiva ed educativa, e ad assuefare i giovani al vivere parco ed ordinato, conforme in tutto alla loro condizione e alla qualità delle occupazioni cui sono destinati.

Presiede al Consiglio didattico, in conformità dell'art. 16.

Cura che la disciplina sia rigorosamente mantenuta, distribuendo in modo preciso i vari uffici che ad essa si attendono.

Cura che steno tenuti esattamente gli inventari d'ogni sorta, i libri computistici, registri d'iscrizione e i registri scolastici degli alunni.

Pubblica, di mese in mese, nell'albo della scuola, i voti che ciascun alunno riporta nella condotta, nello studio e nel profitto; e dà pure

questi ragguagli, di mese in mese, alle famiglie degli alunni o a chi per qualche titolo tenga luogo di esse.

Entro due mesi dalla chiusura dell'anno scolastico, manda al Ministero una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola.

Aiuto-direttore.

Art. 14. L'aiuto-direttore coopera col direttore nell'amministrazione dell'azienda, gli presta mano nella computisteria, nel carteggio, ed in caso di assenza ne fa le veci, salvo che il Ministero non disponga altrimenti.

Censore-maestro.

Art. 15. Ha l'obbligo di curare in particolar modo la disciplina e l'educazione morale e civile degli alunni, di vigilarli costantemente, tranne quando essi sieno determinatamente soggetti alla particolare dipendenza di altre persone.

Tiene i conti del convitto, i registri scolastici e il registro particolare delle spese degli alunni, compilandone ogni tre mesi un estratto da mandarsi alle famiglie o a chi ne tiene luogo.

Consiglio didattico.

Art. 16. Il direttore, l'aiuto-direttore, il censore-maestro e gli incaricati d'insegnamenti tecnici speciali compongono il Consiglio didattico, del quale è presidente il direttore, e segretario il censore-maestro.

Le adunanze ordinarie si tengono mensilmente e le straordinarie tutte le volte che ne sorga il bisogno; e dei verbali è inviata copia al Ministero.

Art. 17. Spetta al Consiglio di preparare gli orari, rivedere i programmi che ciascun insegnante compila in applicazione dei programmi ministeriali; e applicare o proporre i premi e le punizioni in conformità dell'art. 32.

Capo-coltivatore.

Art. 18. Fa parte del personale inferiore il capo-coltivatore, le cui attribuzioni sono:

- a) attendere alla esecuzione di tutti i lavori, secondo gli ordini del direttore, e prendere parte a quelli che gli sono commessi;
- b) ammaestrare gli allievi nei lavori stessi, e vigilarli con ogni diligenza;
- c) soprintendere a tutti gli operai e ai coloni;
- d) registrare tutte le opere prestate dagli alunni e dagli operai, e tenere anche nota accurata dell'esito di tutti i lavori;
- e) curare la conservazione del materiale e dei capitali, che gli si affidano con atto di regolare consegna.

Sotto-capo coltivatore.

Art. 19. Potrà anche esservi un sotto-capo coltivatore, specialmente incaricato di attendere all'allevamento degli animali ed all'esercizio di qualche industria agraria.

IV.

Alunni.

Art. 20. Gli alunni sono interni ed esterni.

Il numero dei primi è limitato così dalla capacità del casamento, come dalle esigenze della istruzione pratica; però, salvo casi eccezionali, non può eccedere quello di 45. Il numero degli alunni esterni non può eccedere quello di 6.

Art. 21. Per l'ammissione dei convittori occorre che essi:

- a) provengano di preferenza da famiglia campagnola;
- b) abbiano età non inferiore a 14 anni, nè superiore a 17;
- c) presentino certificati di buona condotta, di sana costituzione fisica, di vaccinazione o sofferto vaiolo;
- d) posseggano almeno l'istruzione che s'impartisce nelle prime due classi elementari;
- e) sieno forniti di quel corredo che è determinato nella tabella approvata dal Comitato di amministrazione.

Art. 22. La famiglia dell'alunno, o chiunque assuma l'impegno dell'istruzione del medesimo, deve obbligarsi validamente a pagare, a

bimestri anticipati, la retta che sarà determinata, a norma dell'art. 7 della legge 6 giugno 1885, n. 3141, e che sarà portata a conoscenza del pubblico mediante apposito avviso del Comitato amministrativo; verrà del pari stabilita la somma da depositarsi per le minute spese.

Art. 23. All'ammissione degli alunni esterni sono applicate le norme stabilite nell'articolo precedente al capoversi *a, b, c, d*. Essi devono pagare eziandio un'annua tassa che sarà fatta conoscere nel modo di cui sopra, siano o no della provincia in cui risiede la Scuola.

Art. 24. Gli alunni ammalati sono visitati dal medico della Scuola. Solo in caso di malattia grave le famiglie possono chiamare altro medico, sostenendo però le spese di cura, vigilanza, ecc.

Disciplina degli alunni.

Art. 25. Gli alunni sono divisi in squadre guidate da un capo, e sotto capo, scelti fra i più capaci e diligenti.

Art. 26. Oltre il permesso, considerato nell'ultimo capoverso dell'articolo 4, non si concedono vacanze nè ai convittori, nè agli esterni. Si può solo consentire agli uni e agli altri una breve assenza, quando essa sia necessaria per gravi e urgenti ragioni di famiglia, debitamente comprovate.

Art. 27. Tutti gli alunni convittori indossano un abito uniforme approvato dal Ministero.

Art. 28. Sono vietate le manifestazioni collettive degli alunni di qualsiasi natura esse siano.

E' pur vietato ad essi d'aver seco denari, armi, libri estranei alla propria istruzione, e di fare atti o dir parole che disconvengano in qualsiasi modo alla retta educazione e alla buona creanza.

Art. 29. Tutti gli alunni indistintamente sono obbligati alla esatta osservanza non solo delle norme contenute nel presente regolamento ma eziandio di tutte quelle altre che saranno prescritte dal direttore per la disciplina nella scuola e nel convitto.

Premi e castighi.

Art. 30. Agli alunni che, oltre ad adempiere i propri doveri, sono segnalati per esemplare condotta e profitto, si danno premi di vario grado, cioè:

- a) lode in presenza della classe;
- b) note di merito nei registri mensili e sulle carte di ammissione;
- c) posto di onore in classe;
- d) grado di capo e sotto-capo squadra;
- e) libri di studio, strumenti rurali, e libretti della Cassa di risparmio a fine d'anno scolastico.

Quando il bilancio della Scuola lo consenta, potrà essere concesso un posto semigratuito per l'anno scolastico successivo, a que' due fra gli alunni che maggiormente si saranno segnalati negli esami alla fine del 1° e del 2° anno di corso. Tale concessione è revocata qualora l'alunno non prosegua a dar buona prova di sé nell'adempimento di tutti i suoi doveri.

A queste medesime condizioni, e come ricompensa particolare del lavoro, potrà essere concessa altresì una somma di danaro in libretti della Cassa di risparmio. Questi libretti, come pure gli altri indicati alla lettera *e*, saranno consegnati agli alunni dopo che avranno conseguita la licenza, salvo che non debbano abbandonar prima la scuola per cagioni indipendenti dalla loro condotta.

La premiazione a fine d'anno sarà fatta pubblicamente alla presenza del Comitato amministrativo e delle Autorità del luogo.

Art. 31. Gli allievi che mancano ai propri doveri sono soggetti a questi castighi:

- a) rimprovero dell'insegnante o del censore, in privato, o in pubblica classe;
- b) note di demerito sui registri e sulla carta di ammissione;
- c) rimprovero del direttore prima in privato e poi in classe;
- d) rimozione dai gradi;
- e) avviso particolare ai parenti o a chi ne fa le veci;
- f) ammonizione innanzi alla scolaresca fatta dal presidente del

Comitato d'amministrazione;

- g) allontanamento dalla scuola;
h) espulsione.

Art. 32. E' attribuita al Consiglio didattico la facoltà di applicare i premi segnati alle lettere *b, c, d*, e le pene alle lettere *b, c, d, e*.

La premiazione segnata alla lettera *e*, come pure le pene prescritte alle lettere *f, g, h*, sono proposte dal Consiglio didattico e confermate dal Comitato amministrativo. L'approvazione del Ministero è necessaria per l'applicazione della pena segnata alla lettera *h*.

Il conferimento dei posti semigratuiti e della ricompensa, di che al 2° e al 3° capoverso dell'articolo 29, è sottoposto dal Comitato amministrativo all'approvazione del Ministero.

V.

Esami.

Art. 33. Gli esami sono di ammissione, di promozione e di licenza.

Art. 34. Gli esami di ammissione hanno luogo nel mese di ottobre, e comprendono le prove sull'istruzione elementare indicata alla lettera *d* dell'articolo 21, da sostenersi in conformità delle disposizioni, che regolano l'istruzione stessa nella provincia ove ha sede la Scuola.

Art. 35. Gli esami di promozione hanno due sessioni; l'una ordinaria, nella prima decade di agosto; l'altra di riparazione, in settembre. Chi però nella sessione ordinaria fallisce in più di tre materie deve ripetere l'anno.

Art. 36. Chi, dopo avere ripetuto l'anno, non ottiene l'idoneità in tutte le prove alla prima sessione ordinaria, deve abbandonare la Scuola.

Art. 37. Gli esami di licenza si tengono dal 20 settembre al 10 novembre, in giorni da stabilirsi dal Ministero.

Art. 38. Negli esami di promozione le prove sono scritte, orali, e pratiche.

Le prove scritte si fanno per la lingua italiana, l'aritmetica, la computisteria e l'agraria.

Le prove orali versano su tutte le materie insegnate in ciascun anno del corso.

Le prove pratiche consistono in esercitazioni di agraria, di scienze fisiche e naturali, di agrimensura.

Per la classificazione, che riguarda gli esercizi militari, il lavoro, il disegno e la calligrafia si prende la media annuale.

Art. 39. L'esame di licenza costituisce una prova separata, alla quale sono ammessi gli allievi che hanno superato l'esame finale del 3° corso, e consiste:

nella prova scritta sugli elementi:
di agraria (specialmente economia rurale e allevamento del bestiame);

di computisteria;

nella prova orale sugli elementi:

di agraria (intero programma);

di computisteria;

di agrimensura;

di chimica agraria;

nella prova pratica (esercitazioni sopraccennate).

Il voto per l'attitudine al lavoro è desunto dalla media triennale.

Agli allievi che hanno superato tutte le prove di esame si rilascia un attestato di licenza, con lo specchio delle classificazioni, secondo l'unito modello.

Art. 40. La Commissione esaminatrice per tutti gli esami è costituita dall'intero Consiglio didattico.

Il Ministero e il Comitato d'amministrazione possono mandare un proprio delegato ad assistere agli esami, con diritto di voto.

La votazione si fa distintamente per ogni prova d'esame; e l'insegnante della materia propone il voto in decimi, da discutersi e approvarsi dalla Commissione.

Art. 41. Per l'idoneità occorrono sei decimi in ogni prova d'esame.

Visto: d'ordine di S. M.

Il Ministro di agricoltura, industria e commercio
B. GRIMALDI.

PROGRAMMI D'INSEGNAMENTO

AGRARIA.

I.

Agronomia.

Terreno agrario. — Nozioni intorno alla formazione del terreno agrario — Uffici del terreno rispetto alle piante — Suolo e sottosuolo, loro importanza relativa.

Qualità fisiche di un terreno. Esame di queste proprietà nei terreni argillosi, sabbiosi, calcari e umosi.

Esposizione, inclinazione, configurazione dei terreni.

Miglioramenti del terreno. — Correttivi dei terreni troppo tenaci e dei troppo sciolti.

Splanamenti: utilità e modo di effettuarli.

Colmate di pianura e di monte: scopo e modo di praticarle.

Riduzione a scaglioni dei terreni molto inclinati e sistemazione degli scoli.

Terreni umidi: difetti che presentano e mezzi diversi per risanarli. Risanamento dei terreni mediante un generale sistema di fosse o di fogne: disposizione loro, distanza, profondità, pendenza — Esecuzione dei lavori.

Terreni aridi: difetti dei medesimi, mezzi diversi per diminuire i danni delle siccità.

Irrigazioni: loro importanza per la regione; caratteri delle buone acque. — Ricerca delle acque sotterranee; serbatoi per utilizzare le piccole dispense; prese d'acqua dai canali e dai piccoli corsi naturali — Forma e pendenze dei canali — Ore più opportune per irrigare — Turni ed orari — Irrigazione più adatta alle condizioni della regione.

Dissodamenti: operazioni preliminari secondo lo stato del terreno — Dissodamento coll'aratro; scasso a braccia; scasso completo, a fosse, a buche.

Preparazione chimica del terreno. — Sostanze più importanti che le piante prendono dal terreno e condizioni per il loro assorbimento.

Dello stallatico — Sostanze che si adoperano per lettiera — Disposizione speciale delle stalle quando vi si lasciano accumulare le lettiere. — Cure al letamaio. — Trasporto, spandimento e sotterramento del letame. — Qualità diverse del letame secondo la provenienza e il grado di decomposizione; importanza di questo concime, mezzi per aumentarne la ricchezza.

Concimazione del terreno facendovi stabiare gli animali.

Concime umano: sua efficacia e diversi modi di usarlo.

Terricciati: preparazione ed uso.

Modo di utilizzare gli animali morti ed i loro residui, come ossa, unghie, corna, pelli, piume, ecc.

Pollina, colombina, guano.

Concimi chimici più comuni: importanza e avvertenze circa il loro uso.

Calce, gesso, ceneri, fultgine.

Residui vegetali diversi e specialmente panelli dei semi oleosi.

Del sovescio: piante che nella regione meglio convengono per quest'uso; come si procede nell'operazione — Valore del sovescio.

Concimi liquidi: coltivazioni a cui meglio convengono, diversi modi di spanderli.

Del maggese: sua distinzione; suoi effetti.

Preparazione fisica delle terre. — Scopi da raggiungersi — Preparazione a braccia: arnesi che si usano, qualità buone o cattive di quelli adoperati nella regione.

Uso degli animali domestici nei lavori agrari.

Aratro — Lavoro che deve compiere un aratro ordinario razionale — Ufficio, forma e disposizione delle sue varie parti — Aratri a buca

lunga e a bure corta — Aratri con o senza carretto — Aratri della regione: pregi, difetti e modificazioni utili.

Aratri speciali: volta-orecchio, pollvomeri, ravagliatori, ripuntatori, ecc.

Modo di condurre l'aratro e di regolarne il lavoro.

Arature: tempo opportuno per eseguirle; profondità delle medesime; arature in colle ed in pianura.

Coltivatore, erpice, rullo; tipi principali di questi strumenti e modo di servirsene.

Uso successivo di tutti questi arnesi nella preparazione annuale delle terre, e specialmente nei lavori di rinnovo e di maggese.

Arnesi da trasporto e specialmente dei veicoli a 2 ed a 4 ruote.

Seminazione e governo delle piante erbacee. — Quanto importa di aver buon seme. — Preparazione del seme — Seminazione a spaglio, a righe, a buchette — Seminazione a mano — Seminatrici più comuni — Copertura del seme.

Governo delle piante: zappature, scerbature, rincalzature, ecc. Strumenti e macchine per queste diverse operazioni.

Propagazione e governo delle piante legnose. — Propagazione per seme: semenzai, vivai, nestaiuole.

Moltiplicazione per talea, margotta e propaggine. — Innessi. — Trapiantamenti a dimora — Principi generali della potatura delle piante legnose.

II.

Coltivazioni speciali. (1)

Quadro generale delle culture.

Piante erbacee. — Cereali: frumento, avena, mais, ecc. — Brevi cenni sulle macchine mietitrici e trebbiatrici.

Leguminose da seme: fava, fagiolo, lupino, ecc.

Piante tuberose: patata, *topinambour*.

Piante a radice carnosa: rapa, barbabietola, carota.

Piante da filo ed oleifere: canapa, lino, cotone, colza, ecc.

Cenni sulle piante industriali diverse: tabacco.

Piante da erbai: vecchia, fieno greco, trifoglio incarnato, mais, segala, orzo, avena, ecc. — Conservazione dei foraggi freschi in fosse.

Piante da prati da vicenda: trifoglio pratense, trifoglio bianco, erba medica, lupinella, sulla.

Prati permanenti: importanza loro per la regione — Creazione d'un prato permanente e cure speciali del 1° anno. Governo di questi prati, distruzione delle cattive erbe, concimazione, irrigazione, ecc.

Falciatura: tempo opportuno, strumenti e macchine — Essiccamento dell'erba; raccolta e conservazione del fieno.

Pascoli permanenti: terreni da tenersi a pascolo, cure ai medesimi.

Consociazione di parecchie piante sullo stesso terreno — Vantaggi che se ne possono ottenere — Abusi.

Avvicendamento delle piante sul medesimo terreno — Utilità —

Regole da seguirsi — Esami degli avvicendamenti locali più comuni e modificazioni utili.

Piante legnose. — Coltivazione della vite — Scelta del terreno e sua preparazione; impianto della vigna, cure del 1° e 2° anno — Potatura delle viti secondo il sistema di viticoltura che si vuol seguire — Potatura sul verde — Lavori di terra — Concimazione.

Nemici e avversità, modo di combatterli.

Nozioni intorno alle viti ritenute resistenti alla fillossera e ai modi di innestarle con le viti indigene.

Coltivazione delle piante fruttifere più importanti per la regione. —

(1) Nel trattare delle principali coltivazioni si può tenere il seguente ordine generale: Caratteri principali della pianta — Varietà più utili — Clima e terreno — Preparazione del terreno — Seminazione e quantità di seme — Cure durante la vegetazione — Nemici e avversità — Raccolta — Prodotto ottenibile, sua preparazione e conservazione — Prodotti secondari — Modificazioni utili da introdursi nella coltivazione locale.

Coltivazione dell'ulivo — Coltivazione degli agrumi — Coltivazione delle piante legnose utili per la foglia — Piante legnose industriali diverse.

Terreni in cui prosperano queste varie piante e fino a che altitudine ne è possibile la coltivazione. — Varietà migliori, soggetti per l'innesto e modo di praticarlo; allevamento nel vivaio, trapiantamento a dimora e governo delle piante adulte. — Raccolta dei frutti, conservazione e preparazione pel mercato — Nemici delle suddette piante, modo di combatterli.

Nozioni elementari di silvicoltura. — Essenze più importanti che prosperano nella regione — Prodotti principali e accessori che forniscono — Carbonizzazione del legno — Rimboschimenti.

Nozioni elementari di orticoltura. — Terreni più adatti per posizione e qualità, disposizione da darsi ai medesimi — Concimi.

Letti caldi, semenzai, vivai.

Piante ortensi più utili da coltivarsi nella regione.

Conservazione dei prodotti dell'orto, preparazione pel mercato, trasporto.

III.

Zootecnia.

Generalità. — Animali domestici — **Bestiame rurale:** cavallo, asino, mulo e bardotto, bestie vacchine, pecore, porci — **Animali da cortile e da colombaia:** polli, colombi, tacchini, oche, anitre, conigli.

Nomenclatura delle parti esterne del corpo — Determinazione dell'età del cavallo, del bue, della pecora e del porco, coll'esame dei segni forniti dai denti — Mantelli — Indizi di attitudine nelle bestie cavalline alla soma, alla sella ed al tiro; indizi di attitudine nelle bestie vacchine al lavoro, alla carne grassa ed al latte; indizi di attitudine nelle pecore alla lana ed alla carne grassa; indizi di attitudine alla prole.

Cenni di igiene zootecnica. — Agenti esteriori — Aria, luce, elettricità, ecc.; emanazioni deleterie, miasmi, ecc. — Scuderie, bovili, ovili, porcili; condizioni cui debbono soddisfare — Pulizia del corpo degli animali; governo della mano, bagni, tosatura, frizioni.

Alimenti e bevande — Principali e più importanti foraggi: fieni, diverse specie di fieni, paglie, semi, panelli di semi oleosi, farina, frutti, radici, tuberi, erbe diverse, residui alimentari — Modi di modificare i foraggi: sminuzzamento, rammollimento, cottura, fermentazione, silaggio, ecc. — Principali condimenti: sale pastorizzato, ecc. — Della quantità dei cibi e delle bevande: razione; quantità della razione in volume e in peso; razione di mantenimento; razione di produzione. Amministrazione degli alimenti e delle bevande — Avvertenze sul pascolo esclusivo; stabulazione esclusiva; pascolo e stabulazione mescolatamente usati — Necessità di proporzionare il numero degli animali alle risorse foraggiere di cui si dispone.

Esercizio e lavoro, ginnastica, esercizio esagerato, fatica, riposo, sonno — cure da darsi agli animali da lavoro; lavoro proporzionato alle forze; ore di lavoro — Finimenti di cui si munisce l'animale per le varie manifestazioni della forza muscolare.

Generazione — cenni sull'ereditarietà e sull'atavismo — convenienza degli accoppiamenti precoci — monta libera e monta a mano — sistemi di riproduzione: selezione, incrocamento, meticcamento — casi in cui conviene dare la preferenza a ciascuno di essi — meticci — ibridi — cure da darsi alle femmine gestanti durante la gestazione — cure da usarsi nel tempo del parto — cure ai neonati.

Allevamento della specie cavallina. — Particolarità riguardanti la specie cavallina — scelta dei procreatori — monta — durata della gestazione; parto; allattamento; slattamento; ferratura — cura da usarsi ai cavalli che si tengono alla pastura — alimenti più appropriati al cavallo; quantità della razione; numero dei pasti. — Caratteri dell'asino, del mulo e del bardotto.

Allevamento della specie bovina. — Particolarità riguardanti la specie bovina — disposizioni organiche che annunziano le attitudini dei bovini alle varie produzioni: forza muscolare, carne, latte, redi — scelta dei riproduttori; monta; gestazione e sua durata; parto; allattamento — alimenti appropriati alla specie bovina; alimentazione al pascolo ed alla stalla; come si forma la ra-

zione; numero dei pasti — utilizzazione della forza muscolare — ingrassamento artificiale dei bovini — produzione del latte; segnali che disvelano il grado di attitudine alla produzione del latte; scudo di Guénon — alimentazione appropriata alle vacche da latte — del vitellame; cure che richiede e sua diversa destinazione — perfezione raggiunta da alcune razze bovine nella produzione della carne e del latte.

Allevamento della specie ovina. — Particolarità riguardanti la specie ovina — vello, blocchi, filo di lana; lana da pettine e da cardo; come si giudica il grado di finezza della lana — scelta dei riproduttori; monta; gestazione e sua durata; parto; allattamento; slattamento; amputazione della coda; castrazione — alimentazione; pascolo; transumanza; tosatura; conservazione dei velli — carne degli ovini; ingrassamento — perfezionamento raggiunto da alcune razze di pecore nella produzione della lana e della carne.

Allevamento della specie suina. — Particolarità riguardanti la specie suina — scelta dei riproduttori; monta; gestazione; parto; allattamento; slattamento; castrazione — alimenti più appropriati — prodotti.

Nozioni intorno all'allevamento degli uccelli da cortile, e da colombaie e dei conigli.

Nozioni elementari di bachicoltura e di apicoltura.

IV.

Industrie rurali.

Macerazione del lino e della canapa. — Prime preparazioni del tiglio.

Caseificio — Estrazione del burro; sistema comune e moderni perfezionamenti — Arnesi relativi a questa industria.

Caseificio: formaggi grassi e magri; formaggi di vacca e di pecora — Modo di fare il cacio e sua conservazione.

Enoteca — Tinaia, cantina, vasi vinari.

Vendemmia, trasporto dell'uva, pigiatura, fermentazione e svinatura. Strumenti e macchine relative a queste diverse operazioni.

Cure del vino; attrezzi di cantina.

Utilizzazione delle vinacce.

Oleificio — Principii fondamentali — Locali — Macchine ed attrezzi — Purificazione e chiarificazione dell'olio — Trattamento delle sanse.

V.

Economia rurale.

Nozioni preliminari - Capitali impiegati nell'industria agraria — Il capitale fisso ed il capitale circolante.

Fondo agrario. — Del terreno — Terre riunite in un sol corpo e terre sparse. — Grandi e piccoli poderi.

Dei fabbricati: situazione, esposizione, disposizione delle varie parti — Abitazioni per gli operai: ampiezza e condizioni igieniche — Abitazioni per gli animali domestici; fienili e magazzini diversi.

Bestiame. — Animali da lavoro: specie da preferirsi nella regione — Valutazione in superficie dei vari lavori campestri che può compiere un animale in una giornata media — Calcolo del numero degli animali necessari ad una data azienda.

Animali da reddito: equini, bovini, ovini, suini — Diverse specie di prodotti che possono fornire questi animali — Speculazioni più indicate per le diverse parti della regione — Quantità di prodotto ottenibile.

Macchine, attrezzi. — Importanza di questo capitale nelle varie aziende della regione — Quantità, prezzo e durata.

Capitale circolante. — Spese di riparazione ai più comuni manufatti ed agli attrezzi — Quantità di lettiera e di foraggio che consumano gli animali — Spesa di mano d'opera — Spese di assicurazione — Spese per tasse e amministrazione.

Amministrazione e direzione dell'azienda. — Breve cenno dei vari sistemi di amministrazione rurale — Esame dei sistemi dominanti nella regione: condizioni perchè diano buoni effetti.

Direttori di piccole aziende, capi-servizio, fattori rurali: attitudini attribuzioni e doveri.

Sistemi di coltura. — Coltivazione intensiva ed estensiva: in che consistono; esempi — Circostanze favorevoli all'una ed all'altra.

Come si può passare dalla coltura estensiva alla intensiva.

Ordinamento di un'azienda rurale nella provincia.

Nozioni elementari intorno al credito fondiario, al credito agrario, alle assicurazioni, ai consorzi e alle società cooperative.

ELEMENTI DI SCIENZE FISICHE E NATURALI.

Avvertenza. — Per ripartire il meglio possibile questo insegnamento nei tre anni del corso, sembra opportuno mettere gli elementi della fisica e della botanica nel 1.º; della chimica e della zoologia nel 2.º; della chimica agraria e della mineralogia e geologia nel 3.º.

L'insegnante curerà, che gli alunni facciano proporzionate collezioni di piante e d'insetti, aiutandoli opportunamente nella loro determinazione e conservazione.

Fisica. — Generalità — Corpi e loro principali proprietà — Attrazione; gravità; peso — Centro di gravità — Forze; potenza e resistenza — Leve — Bilance — Equilibrio dei liquidi — Principio d'Archimede, sue applicazioni.

Cenno sui fenomeni capillari ed osmotici.

Del gaz — Aria atmosferica — Composizione — Altezza — Pressione — Barometri — Legge di Mariotte — Macchina pneumatica — Trombe idrauliche — Sifoni.

Calorico — Sorgenti del calorico — Influenza sulla vita organica — Modi di propagazione — Temperatura dei corpi — Termometri — Calorico specifico — Irradiazione del calorico — Dilatazione dei corpi — Fusione — Solidificazione — Ebollizione — Vaporizzazione — Manometri.

Luce — Sue sorgenti — Fosforescenza — Delle lenti e del microscopio — Azione della luce sulla vegetazione.

Elettricità — come si manifesti — Effetti sui vari corpi e sulle piante in ispecie — Macchine elettriche — Pile — Fulmine.

Vapore acqueo atmosferico — Igrometri — Pluviometri — Meteore — Nebbie e nubi — Pioggia — Rugiada — Brina — Neve — Grandine — Venti — Influenza delle meteore sulle piante.

Del clima — Definizione — Vicende delle stagioni — Climi caldi, climi freddi — Climi secchi e climi umidi — Conseguenze per l'agricoltura — Difesa delle piante contro i danni del gelo, e contro il vento — Caratteri del clima della regione — Coltivazioni più adatte.

Chimica. — Corpi elementari e corpi composti — Metalli e metalloidii — Combinazione chimica e miscuglio.

Ossigeno — Idrogeno — Acqua — Azoto e aria atmosferica — Carbonio — Idrocarburi — Acido carbonico ed ossido di carbonio — Cloro — Zolfo — Fosforo — Silicio.

Metalli — Considerazioni generali sulle loro proprietà e sulla loro classificazione — Potassio — Sodio — Calcio — Magnesio — Ferro — Rame — Alluminio e manganese.

Cenni intorno alle proprietà di alcuni fra gli acidi, ossidi e sali più importanti.

Chimica agraria. — Terreno e sue proprietà: saggi analitici.

Cenni sui principali composti organici, vegetali e animali, e sulla composizione delle piante.

Concimi e ammendamenti; loro composizione e trasformazioni.

Cenni sulle acque potabili e su quelle per l'irrigazione.

Industrie rurali — Composizione e saggio del mosto — Fermentazione alcoolica — Saggio dei vini — Latte; sue proprietà e sue trasformazioni — Saggio del latte — Olio: sue varie qualità; sua formazione ed estrazione — Composizione degli alimenti per bestiame: loro preparazione e trasformazioni.

Mineralogia e geologia. — Nozioni di fisica terrestre — Rocce e

minerali — Cenni sulle proprietà dei più importanti minerali — Breve descrizione dei minerali più interessanti — Caratteri delle principali rocce plutoniche, sedimentarie, metamorfiche.

Botanica. — Principali differenze fra i vegetali e gli animali.

Parti delle piante — Radice — Fusto — Foglie.

Radici semplici, composte, avventizie.

Fusto e sue parti — Tronco — Rami — Rizomi — Tuberi.

Foglia: sue parti.

Gemma.

Fiore — Infiorescenza — Frutto.

Cellule — Fibre — Vasi — Tessuti diversi — Libro e legno — Formazione delle zone legnose secondarie.

Assorbimento dei principi nutritivi per mezzo delle radici e delle foglie — Respirazione — Elementi nutritivi assorbiti dal suolo — Elementi assorbiti dall'aria — Assimilazione.

Riproduzione per semi — Germinazione — Condizioni perchè possa avvenire normalmente.

Cenni intorno alle crittogame.

Brevi notizie sulle principali piante coltivate.

Zoologia. — Generalità — Principali tessuti organici elementari — Organi, sistemi, apparecchi — Funzioni in generale; funzioni animali propriamente dette, e funzioni vegetative — **Apparecchio locomotore;** ossa, articolazioni, muscoli — Cenni sull'**apparecchio nervoso,** e sugli **organi dei sensi** — **Apparecchio nutritivo;** sistema digerente, digestione — sistema circolatorio, circolazione — sistema respiratorio — respirazione — sistema urinario, secrezione dell'urina — **Apparecchio riproduttivo;** sistema genitale maschile e femminile.

Brevi notizie sui principali tipi di animali mammiferi più utili ed interessanti in agricoltura — Uccelli, rettili, pesci e batraci — Degli insetti: generalità, parti del loro corpo, metamorfosi — Cenni sui principali insetti utili e nocivi in agricoltura.

LINGUA ITALIANA.

L'insegnamento della lingua italiana deve essere ordinato e condotto in guisa, che gli alunni riescano a periodare correttamente, e a correttamente esprimere ciò che loro più importa nelle quotidiane occupazioni della vita campestre. A tale effetto, pochi, brevi e semplici saranno i precetti: frequenti, al contrario, e svariati gli esercizi del leggere, del mandare a memoria e dello scrivere.

Pongano i maestri la massima cura nella scelta di tali esercizi, attenendosi a descrizioni di cose naturali, di strumenti, di macchine, di lavori, a racconti storici e morali; a biografie, a lettere e simili; e adattando il tutto esattamente all'istruzione che posseggono gli alunni all'entrare nella scuola, e a quello che di mano in mano vi vanno acquistando. Nè dimentichino eziandio i maestri che l'insegnamento della lingua italiana, come pure l'altro della storia, deve essere, qual'è in realtà, uno dei mezzi più idonei ed efficaci a imprimere nelle menti e nei cuori giovanili i principii e i sentimenti di una buona educazione.

Per quanto si attiene a precetti, basterà, il primo anno, spiegare le parti del discorso: il secondo anno, si tratterà della sintassi, dell'ortografia e dell'ortografia.

Il terzo anno, giovandosi particolarmente degli esercizi già fatti e da farsi, il maestro, dato qualche cenno dei principali componimenti in prosa, annaestrerà opportunamente gli alunni nelle lettere e nelle relazioni, toccherà della vita e delle opere dei più grandi nostri scrittori; e venendo ai georgici, procurerà che gli alunni stessi abbiano bastevole notizia di quelli, antichi e moderni, che possono offrir loro buona e agevole materia di continua lettura, tanto per giustezza di precetti, quanto per accurata e facile esposizione.

STORIA PATRIA.

Quest'insegnamento deve collegarsi in buona parte con l'insegnamento della lingua italiana, e contribuire eziandio, insieme con esso, a rendere adeguatamente proficua l'opera educativa della scuola.

Il maestro avrà cura a tal uopo di narrare i più importanti fatti della nostra storia.

L'insegnamento dura due anni.

GEOGRAFIA.

Nell'impartire questo insegnamento avvertano i maestri, essere fine precipuo di esso che gli alunni, dopo apprese alcune fondamentali nozioni di geografia, imparino a conoscere particolarmente l'Italia e più particolarmente ancora la regione e la provincia, cui appartiene la scuola.

La prima parte dell'insegnamento comprende queste nozioni:

Cenni sul nostro sistema planetario — Terra; sue forme; suoi movimenti — Punti cardinali — Latitudine, longitudine; paralleli e meridiani — Ecclittica, tropici, zone.

Nomenclatura delle acque e delle terre.

La seconda parte comprende: cenni sull'Europa, Asia, Africa, America e Oceania.

Italia, sua posizione, suoi confini e sua estensione, sistema orografico e idrografico — Popolazione — Agricoltura — Industria — Commercio — Governo; sua forma — Dinastia regnante — Divisione amministrativa — Notizie sulle principali città.

Descrizione particolare della provincia ove ha sede la scuola.

ELEMENTI DI ARITMETICA E DI GEOMETRIA.

Aritmetica. — Nomenclatura decimale — operazioni sui numeri interi.

Divisibilità dei numeri — numeri primi — massimo comun divisore di due o più numeri — minimo comun multiplo di due o più numeri.

Frazioni ordinarie — frazioni decimali — varie operazioni sulle une e sulle altre.

Sistema metrico decimale — misure lineari — misure superficiali — misure di solidità — misure di capacità — pesi — monete — ragguglio delle antiche misure (principalmente di quelle in uso nel luogo) con le nuove.

Numeri complessi e operazioni corrispondenti.

Potenze e radici dei numeri — estrazione della radice quadrata.

Rapporti — proporzioni — media aritmetica — media proporzionale — regola del tre, semplice e composta.

Interesse semplice — interesse composto (nei casi più comuni nei conteggi agrari) — sconto e suoi diversi modi.

Regole di miscuglio — regole di società.

Geometria. — Nozioni preliminari; rette perpendicolari ed oblique; rette parallele — Triangoli — Parallelogrammi — Poligoni — Cerchio e sue parti — Misura delle aree delle principali figure geometriche.

Primi elementi di geometria solida — Regole pratiche per valutare la superficie ed il volume dei principali corpi geometrici — Applicazioni alla misura del volume delle biche di fieno, dei mucchi di ghiaia, ecc.; misura del volume dei tini e delle botti.

ELEMENTI DI DISEGNO.

Anno 1°.

Disegno a mano libera, che si limiterà a quanto occorra per addestrare la mano e l'occhio dell'alunno ad una certa simetria nel tracciare linee curve, nel copiare solidi geometrici, e nel rilevare a semplici contorni qualche parte di vegetale o qualche animale, o qualche strumento, tenendosi entro quei giusti limiti di correttezza che bastino al fine di particolare utilità, cui è diretto questo disegno.

Anno 2°.

Disegno geometrico — risoluzione grafica dei problemi più importanti relativi alle rette, agli angoli, ai triangoli, ai quadrilateri, ai poligoni regolari, ai cerchi ed alle elissi.

Disegno dei solidi geometrici.

Disegno topografico — scale di proporzione — applicazioni — copia e riduzione dei disegni — segni convenzionali usati nel disegno topografico.

Anno 3°.

Disegno delle coltivazioni diverse, delle strade, delle acque, ecc.
Disegno dei poderi, di piccole costruzioni rurali e di macchine agrarie.

ELEMENTI DI COMPUTISTERIA GENERALE ED AGRARIA.

Richiamo delle regole aritmetiche concernenti le operazioni di computisteria.

Partite e conti; norme per la loro registrazione — Debito e credito; dare e avere, e termini equivalenti.

Connessioni delle partite e dei conti — Sistemi di registrazione — Registrosi cronologiche e sistematiche — Scrittura semplice — Scrittura doppia.

Libri computistici — Prima nota, giornale, libro mastro — Libro di cassa e libri sussidiari diversi.

Inventario — Cautele nella sua compilazione — Classificazione di un patrimonio.

Conti che derivano dall'inventario — Conti che derivano dall'esercizio dell'azienda — Stato generale attivo e passivo in principio d'anno — Conti delle spese e delle rendite — Sopravvenienze attive e passive — Utili e scapiti — Conto delle rimanenze in fine d'anno.

Bilancio.

Preventivi — consuntivi — relazione.

Nozioni pratiche relative alle scritture ed ai contratti.

Operazioni più semplici e più frequenti derivate dal credito agrario, dal credito fondiario, dai consorzi e dalla cooperazione.

Esercizi continuati intorno al modo di tenere i libri delle aziende rurali (a scrittura semplice ed a scrittura doppia).

ELEMENTI DI AGRIMENSURA.

Rette e piani orizzontali e verticali: mezzi di determinarli.

Allineamenti, come si traccino, come se ne trovi l'intersezione — allineamenti paralleli e allineamenti perpendicolari tra di loro.

Misura delle distanze, accessibili e inaccessibili.

Squadro agrimensorio; sua descrizione; suo uso.

Squadro graduato, sua descrizione e suo uso.

Rilevamenti; disposizioni preliminari, secondo i casi più comuni — rilevamento di un terreno col mezzo di paline e di canne.

Rilevamento di un terreno col mezzo dello squadro agrimensorio — Rilevamento con lo squadro graduato.

Mappa del terreno.

Livellazione — differenza di livello — livello vero e apparente — strumenti per la livellazione (a bolla d'aria, ad acqua).

Livellazione semplice e composta, longitudinale e trasversale — profilo di livello — curve orizzontali.

Pendenza delle linee e dei piani; modi di determinarla.

Piccoli computi intorno a sterri e rinterrati.

ELEMENTI DI CALLIGRAFIA.

L'insegnamento della calligrafia ha uno scopo modesto e pratico: abituare i giovani all'uso di una scrittura chiara e, quant'è più possibile, nitida. Il docente deve esercitare gli alunni esclusivamente nel carattere corsivo inglese.

RIPARTIZIONE E ORARIO DEGLI INSEGNAMENTI.

MATERIE D'INSEGNAMENTO	ANNI DI CORSO		
	I	II	III
	Ore per settimana		
Lingua italiana	4	3	2
Storia e geografia	2	2	—
Aritmetica e geometria	3	2	—
Computisteria generale ed agraria.	—	2	3
Disegno	3	2	2
Calligrafia	2	—	—
Scienze fisiche e naturali	4	3	2
Agraria (con l'economia e le industrie)	—	4	4
Zootecnia	—	—	2
Agromensura	—	—	3
	18	18	18

Elementi di.

Avvertenze.

Nelle ore date all'insegnamento è compreso il tempo per gli esercizi didattici e dimostrativi.

Allo studio si possono assegnare dalle due alle tre ore il giorno.

Il lavoro nell'azienda è obbligatorio tutti i giorni, salvo le interruzioni per feste o per intemperie, e dura dalle 5 alle 8 ore il giorno.

Nei giorni di festa si facciano gite istruttive, secondo l'opportunità.

Quando i lavori dell'azienda sono sospesi per intemperie, la maggior parte del tempo deve essere destinato ad esercitare gli alunni nelle piccole industrie campagnuole, più confacenti ai bisogni del luogo; e il resto deve essere dedicato allo studio, alle ripetizioni scolastiche o a quant'altro può spettare all'insegnamento.

Ove l'urgenza dei lavori lo richiegga, può il direttore sospendere, in parte o in tutto, le lezioni per qualche giorno.

Visto: d'ordine di Sua Maestà

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio

B. GRIMALDI.

(Modello di attestato di licenza)



REGNO D'ITALIA

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Direzione Generale dell'agricoltura

R. Scuola pratica di agricoltura per la provincia di _____

in _____

ATTESTATO DI LICENZA

Il Signor _____ del _____ nato

in _____ provincia di _____ alunno

di questa Regia Scuola pratica di agricoltura, vi ha compiuto regolarmente il corso, sostenendo con approvazione tutte le prove

di esame: onde in conformità dell'art. 10 della legge 6 giugno 1885

N. 3141 (serie 3^a) gli si rilascia il presente attestato.

188_____

Il Presidente del Comitato amministrativo

Il Direttore

Il Regio Commissario

Bollo
della
Scuola

Guarnotta Fortunato, vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e correzionale di Palermo.

Colombini Aristide, vice cancelliere della Pretura di Pisa (2° mand.)
Lobefalo Angelo, sostituto segretario della Regia Procura presso il Tribunale civile e correzionale di Salerno.

Mancini Francesco Antonio, vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e correzionale di Castrovillari.

Incandela Angelo, vice cancelliere della Pretura di Bivona.

Zoni Pietro, vice cancelliere della Pretura di Bologna (1° mand.).

Bosco Alessandro, vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e correzionale di Cosenza.

Pettine Francesco Teodosio, vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e correzionale di Treviso.

Zumpanti Vincenzo, vice cancelliere della Pretura di Napoli (sezione Montecalvario).

Frati Mariano, vice cancelliere della Pretura di Sant'Elpidio a Mare.

Costantini Emidio, vice cancelliere della Pretura di Nereto.

Rosapane Modestino, vice cancelliere della Pretura di Serino.

Camera Giovanni, vice cancelliere della Pretura di Torino (sezione Moncenisio).

Buttazzi Antonio, vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e correzionale di Bologna.

Migliavacca Carlo, vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e correzionale di Casale.

Migliani Ferdinando, vice cancelliere della Pretura di Orta.

Calliri Michele, vice cancelliere della Pretura urbana di Palermo.

Prato Cesare, vice cancelliere della Pretura di Gallipoli.

Rispoli Antonio, vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e correzionale di Lecce.

Cerchiarì Alvisè Giovanni, vice cancelliere della Pretura di Piove di Sacco.

Ferrucci Carlo, vice cancelliere della Pretura di Potenza.

Raffa Tommaso, vice cancelliere della Pretura di Barcellona Pozzo di Gotto.

Galli Decio, vice cancelliere della Pretura di Spoleto.

Silvani Carlo, vice cancelliere della Pretura urbana di Milano.

Giamboni Vincenzo, vice cancelliere della Pretura di Segni.

Malerba Giuseppe, vice cancelliere della Pretura urbana di Catania.

Zambelli Luigi, vice cancelliere della Pretura di Ravenna (2° mandamento).

Calligari Nicola, vice cancelliere della Pretura di Cesena (1° mandamento).

La Valle Giacinto, vice cancelliere della Pretura di Pescolamazza.

Riglieri Michele, vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e correzionale di Cassino.

De Rossi Luigi, vice cancelliere della Pretura di Montoro Superiore.

Siriti Gioacchino, vice cancelliere della Pretura di Catanzaro.

Romeo Alfonso, vice cancelliere della 1ª Pretura urbana di Napoli.

Marenga Vincenzo, vice cancelliere della Pretura di Pignataro Maggiore.

Conventi Teodoro, vice cancelliere della 1ª Pretura urbana di Napoli.

Olivieri Francesco, vice cancelliere della Pretura di Montefusco.

Siniscalco Vincenzo, vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e correzionale di Napoli.

Fabozzi Raffaele, sostituto segretario aggiunto alla Procura generale presso la Corte d'appello di Napoli.

Russo Raffaele, sostituto segretario della Regia Procura presso il Tribunale civile e correzionale di Santa Maria Capua Vetere.

Quinto Domenico, vice cancelliere della Pretura di Cava dei Tirreni.

Pecorari Salvatore, vice cancelliere della Pretura di Napoli (sezione San Carlo all'Arena).

De Marco Leopoldo, vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e correzionale di Reggio Calabria.

Alibrandi Antonino, vice cancelliere della Pretura di Santa Teresa di Riva.

Gaudino Gaetano, vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e correzionale di Santa Maria Capua Vetere.

MINISTERO

di Agricoltura, Industria e Commercio

Con R. decreto del 23 dicembre u. s. i seguenti professori sono stati confermati componenti del R. Comitato Geologico per il biennio 1889-91:

Comm. Giuseppe Meneghini dell'Università di Pisa.

Comm. Giovanni Capellini dell'Università di Bologna.

Comm. Giovanni Strüver dell'Università di Roma.

Il senatore Meneghini è stato confermato Presidente del detto comitato per l'anno corrente.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

GIBILTERRA, 17. — Proveniente dal Brasile, è giunto stamane e proseguirà stasera per Genova il piroscafo *Adria*, della Navigazione generale italiana.

WASHINGTON, 18. — Il progetto di Conferenza marittima internazionale non è stato abbandonato, ma soltanto aggiornato a settembre. Tutte le potenze, eccettuata l'Inghilterra, inviarono la loro adesione. Si crede che l'Inghilterra finirà coll'acconsentire a partecipare alla Conferenza.

SPEZIA, 18. — Ebbe luogo il trasporto della salma del marchese Oldoini, coll'intervento delle autorità e di un distacco di truppe della guarnigione.

I cordoni del feretro erano tenuti dal sottoprefetto, dal sindaco, dal ministro portoghese De Carvalho, dagli ammiragli Racchia e Lóvera De Maria e dal generale Sala.

Molti ufficiali di terra e di mare ed i Consoli seguivano il feretro.

BARCELLONA, 17. — Proveniente da Genova, proseguì forsera per Cadice e il Plata il piroscafo *Umberto I*, della Navigazione generale italiana.

ADEN, 17. — Diretto a Messina, Napoli e Genova, ha proseguito oggi stesso per Suez il piroscafo *R. Rubattino*, della Navigazione generale italiana, proveniente da Bombay.

PIETROBURGO, 18. — La *Novoje Wremia* annunzia che una missione straordinaria mandata da Bucara è attesa a Pietroburgo ed è incaricata, fra le altre cose, di chiedere la restituzione di Samarcanda in cambio di una grande provincia limitrofa.

PARIGI, 18. — Gravi disordini scoppiarono, ieri, ad Origny, nel dipartimento dell'Oise. In seguito ad uno sciopero degli operai, un ufficio fu incendiato. Furono mandate truppe a ristabilire l'ordine.

MADRID, 18. — Ieri, un petardo scoppiò a Barcellona nell'edificio situato dirimpetto al Museo. La detonazione fu così terribile, che cagionò un panico da non potersi descrivere. Il primo piano dell'edificio crollò. Un servitore è rimasto gravemente ferito.

LONDRA, 18. — Si ha da Sidney: « Le notizie da Samoa, in data dell'8 corrente, recano, che la tranquillità regnava nell'Arcipelago ».

Si telegrafa da Suakim corrervi voce che l'Emiro di Berber marci sopra Dongola, seguito da Mohamed-el-Kair, e che Abu-Girgeh, capo dei Dervisci, attualmente a Kassala, intenda recarsi ad Haudub.

SUAKIM, 18. — Un messaggero indigeno inviato a Khartum dalle autorità egiziane di Suakim per informarsi sulla situazione, è ritornato avendo compiuto il viaggio da Khartum a Suakim in 24 giorni.

Egli porta una lettera di Slatin, che è tuttora prigioniero. Costatò che Lupton era morto in cattività il 5 maggio dell'anno scorso.

Nessuna notizia autentica è conosciuta a Khartum riguardo Emin pascià. Soltanto corre voce che le provincie equatoriali sieno cadute in mano dei Mahdisti.

Tutti i prigionieri europei di Khartum sono in buono stato di salute.

